

REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE DI UDINE- SEZIONE CIVILE

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Gianfranco PELLIZZONI, in funzione di GIUDICE UNICO,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause civili di I° grado iscritte ai n. (*omissis*) R.A.C.C.
promossa con atto di citazione notificato il (*omissis*), cron. N°
(*omissis*), Uff. giud. Unep del Trib. di Udine

da

A SRL e il sig. A con gli avv. ti X e Y per mandato speciale a
margine della citazione

ATTORI - OPPONENTI

contro

la **Banca B** con il proc. e dom. avv. Z per mandato speciale a
margine del ricorso

CONVENUTA- OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a D.I.

CONCLUSIONI

I Procuratori dell'attore ha così concluso: come da allegato a
verbale.

Il Procuratore della convenuta ha così concluso: come da
allegato a verbale.

Fatto e diritto

Su conforme richiesta della Banca B il giudice designato di questo Tribunale intimava alla società A srl, a il sig. A personalmente, quale fideiussore, nei limiti della garanzia prestata, con decreto ingiuntivo di data (*omissis*), n. (*omissis*) il pagamento della somma di € 161.544,02, per sorte capitale, oltre agli accessori, relativa ai canoni di locazione non pagati - e di cui alle insolute allegate fatture - sui contratti di leasing nn. (*omissis*) stipulati con la citata società intimata rispettivamente in data 31.10.06, 20.02.08 e 10.09.08.

Avverso tale provvedimento monitorio proponevano opposizione gli intimati contestando la legittimazione della banca ad agire con il provvedimento monitorio sulla base della prodotta documentazione e comunque l'eccessività e illegittimità della richiesta in tema di interessi, spese e addebiti vari, quantificati oltre il tasso soglia e in violazione delle previsioni contrattuali, oltre che anatocistici, eccependo anche la nullità della clausola di sopravvivenza contenuta nella fideiussione.

Costituitasi ritualmente in giudizio la convenuta opposta contestava le affermazioni degli opposenti, chiedendo il rigetto dell'opposizione.

L'opposizione è infondata e va pertanto respinta, atteso che le eccezioni sollevate appaiono del tutto infondate alla luce della dimessa documentazione.

Le eccezioni sollevate – e segnatamente quella circa la nullità dei contratti - appaiono prive di pregio, atteso che i contratti di leasing per cui si controverte regolarmente sottoscritti dalla società opponente, prevedevano un piano finanziario dettagliatamente descritto ai punti D) relativo all'indicizzazione, H) relativo al prezzo

globale e ai canoni costanti e L) relativo al tasso di indicizzazione, del documento, mentre nei contratti di leasing nessuna disposizione di legge impone l'allegazione di un piano di ammortamento, che è previsto dalla normativa di settore solamente per i contratti di mutuo.

Né nelle clausole contrattuali, né tantomeno in alcuna disposizione di legge o regolamentare è dato rinvenire un obbligo della società di leasing di consegnare al contraente un " piano di ammortamento ", che è un documento, separato dal vero e proprio testo contrattuale, previsto solo nei contratti di mutuo e non certamente nei contratti di leasing, dove si può piuttosto parlare di un piano finanziario e delle relative condizioni di finanziamento, che tuttavia può essere ricavato dalle stesse clausole contrattuali, dai documenti di sintesi e dai fogli informativi, disponibili per la clientela, ove sono previste le condizioni finanziarie del contratto, che come è noto è un contratto atipico, non regolato, se non in ambiti particolari dalla legge, che ha causa mista di vendita e/o godimento e prevalentemente di finanziamento (in tal senso si veda la nuova disciplina dettata dall'art. 72 quater l. fall., che sembra aver superato la classica distinzione di origine giurisprudenziale fra leasing traslativo, con prevalente causa di vendita e leasing finanziario, con prevalente causa di godimento, peraltro oggetto di severe critiche dottrinali e mai veramente appagante).

Non vi sono dubbi che nel contratto di leasing la causa di finanziamento appare particolarmente pregnante e prevalente, anche perché il legislatore ha riservato l'esercizio nei confronti del pubblico della locazione finanziaria solamente alle banche e alle società iscritte nell'apposito elenco di cui all'art. 106 Tub., con conseguente applicazione delle normative che incidono sul profilo

oggettivo dell'attività e quindi in particolare della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali prevista dagli artt. 115 e ss. del Tub. e della relativa normativa regolamentare (v. l'art. 116 in tema di pubblicità delle condizioni economiche, l'art. 117 in tema di contenuto dei contratti e l'art. 119 in tema di comunicazione periodica al cliente in merito allo svolgimento del rapporto, nonché Delibera Cicr 4.03.2003 e Provvedimento della Banca d'Italia del 25.07.2003).

In tale prospettiva ai contratti di locazione finanziaria si applicano certamente tanto le disposizioni sulla trasparenza previste dal Tub, quanto le disposizioni regolamentari emanate dalle autorità di sorveglianza in attuazione di tale normativa e in particolare le norme sull'avviso contenente le principali norme di trasparenza a disposizione dei clienti nei locali aperti al pubblico (art. 2 della Delibera Cicr. e art. 2, Istruzioni della Banca d'Italia) e sui fogli informativi concernenti informazioni sull'intermediario, sui tassi, spese, oneri e altre condizioni contrattuali (art. 5 Del. Cicr. e art. 3, Istruzioni Banca Italia), nonché quelle concernenti i c. d. documenti di sintesi e gli indicatori sintetici di costo (art. 8 e art. 9 delle citate fonti regolamentari) e le informazioni periodiche ai clienti (art. 12 e art. 3 delle citate fonti).

In particolare in riferimento a tali ultimi aspetti, relativi al documento di sintesi e all'indicatore sintetico di costo, va precisato che essi costituiscono parte del contratto stesso e non un documento separato, in quanto "... il documento di sintesi costituisce il frontespizio del contratto ed è redatto secondo modalità anche grafiche di immediata percezione e comprensione... esso riproduce lo schema del foglio informativo e ... possono essere omesse le informazioni riguardanti l'intermediario, quelle relative alle

caratteristiche e ai rischi dell'operazione e del servizio (art. 8 Istruzioni della Banca D'Italia) e “ ... il contratto e il documento di sintesi di cui al paragrafo 8 ... riportano un indicatore sintetico di costo , calcolato conformemente alla disciplina del Taeg, ecc... (art. 9 cit. - Indicatore sintetico di costo).

Va invero osservato che nei contratti di leasing per cui si controverte sono analiticamente riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento, concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, il prezzo di opzione di acquisto finale, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il Taeg o l'indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca D'Italia agli operatori del settore (art. 3.1 sulla struttura dei fogli informativi, art. 9 e art. 3, sez. III, sul contenuto dei contratti), atteso che negli stessi documenti risulta riportato in maniera chiara, con modalità di immediata percezione e comprensione, il piano finanziario concernente il valore finanziario dell'operazione, la durata dell'operazione, l'anticipo, il numero di rate e l'ammontare di ciascuna di esse, gli interessi di mora, l'opzione di acquisto, l'indicizzazione e il tasso effettivo, oltre alle spese contrattuali, con la conseguenza che le censure mosse all'operato della Banca B sotto tale profilo appaiono prive di fondamento giuridico.

Infondata appare anche la tesi della carenza di documentazione del credito vantato dalla banca atteso che la stessa ha documentato il mancato pagamento dei canoni del contratto di leasing producendo un estratto analitico delle proprie scritture contabili ai sensi dell'art. 50 del T.U.B. di cui al d. lgs. n. 385/93, attestante l'esistenza di tutte le fatture rimaste insolute (v. doc. in atti).

Del tutto infondate sono inoltre le contestazioni sollevate dall'opponente in merito al preteso superamento del tasso soglia

sugli interessi applicati dall'intimante in riferimento ai contratti oggetto del contendere, in quanto il tasso contrattuale richiesto nel decreto ingiuntivo per il contratto n. (*omissis*) - pari al 4,8 % - appare inferiore al tasso soglia previsto per i contratti di leasing oltre le € 50.000,00 nel trimestre 1.10 – 31.12.2006 (8,97%), così come per il contratto n. (*omissis*) il tasso contrattuale del 6,03 % appare inferiore al tasso soglia del 10,30 % e per il contratto n. (*omissis*) il tasso contrattuale del 7,4 % risulta inferiore al tasso soglia del 10,63 (v. documentazione in atti).

La richiesta di ctu contabile sul punto appare inoltre palesemente inammissibile, atteso il contenuto meramente esplorativo della stessa, alla luce delle deduzioni degli opposenti.

Va in tutti casi osservato che le contestazioni in questione sono in contrasto con il riconoscimento del debito contenuto nella scrittura di data 24.09.09 con cui le parti nel rideterminare il piano finanziario relativo al contratto n. (*omissis*) a decorrere dal gennaio 2009, avevano concordato la dilazione per il pagamento delle rate arretrate, accertando che il credito vantato dalla ricorrente era certo liquido ed esigibile e quindi la correttezza dei criteri di calcolo adottati dalla Banca B.

Priva di pregio appare poi l'eccezione circa la pretesa violazione dell'art. 1283 cod. civ. , in quanto la banca ha chiesto l'applicazione degli interessi di mora a decorrere dalla data della domanda giudiziale sulle somme dovute a titolo di canoni (ovviamente comprensive di interessi e spese, secondo le clausole contrattuali, che avevano determinato l'ammontare dei canoni per il godimento e l'eventuale riscatto finale del bene concesso in leasing).

E' noto infatti che i canoni del contratto di leasing hanno la funzione principale di corrispettivo per il godimento del bene, con la

conseguenza che anche gli interessi finanziari – che remunerano il capitale investito e gli utili dell'impresa a fronte del godimento del bene e all'eventuale suo riscatto al termine della locazione, ove previsto - sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma, con la conseguenza che non può ad essi applicarsi la problematica dell'anatocismo degli interessi prevista per i contratti bancari regolati in conto corrente, con le connesse linee di fido, così come non può trovare analoga applicazione nei contratti di mutuo, ove le rate comprensive anche degli interessi sono previste nel piano di ammortamento.

Va infatti notato che anche l'art. 72 quater l. fall. che ha profondamente inciso sulla disciplina del contratto di leasing con una valenza - che ad avviso di questo giudicante non può non travalicare la normativa fallimentare – sostanzialmente abrogando la distinzione fra leasing traslativo e leasing di godimento – avendo voluto il legislatore scientemente abbandonare tale distinzione, come risulta dai lavori preparatori - nel distinguere fra credito residuo in linea capitale e interessi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento, che solo può essere insinuato al passivo dedotta il valore di riallocazione del bene, conferma che non è consentito al concedente far valere pretese per gli interessi non scaduti, in quanto lo stesso ha diritto alla restituzione del bene e di riutilizzarlo economicamente ricavandone nuovi frutti, in tal modo rimarcando che gli interessi in tale tipo di contratto rappresentano non solo la remunerazione del capitale investito, ma anche il corrispettivo per il godimento del bene e l'utile che il concedente ricava da tale operazione finanziaria.

Non si deve infatti dimenticare come osservato da autorevole dottrina che a differenza che nei contratti bancari tipici e anche nel

mutuo lo scopo di finanziamento rileva più come motivo, che come causa, dato che vi è una divaricazione fra chi riceve il denaro (fornitore), che nulla deve restituire e il soggetto tenuto a restituire il capitale investito dal concedente, vale a dire l'utilizzatore, che a fronte del godimento del bene si impegna al pagamento di un canone periodico e all'eventuale acquisto del bene esercitando l'opzione finale, senza ottenere alcun finanziamento in denaro (cfr. sul punto per l'inapplicabilità dell'art. 1284 cod. civ. ai contratti di leasing, proprio per la natura composita del canone, Cass., n. 2909 del 29/03/1996 e Cass., n. 14760 del 04/06/2008, secondo cui: "In tema di leasing di godimento, il canone pattuito - anche se la sua funzione causale é prevalentemente finanziaria, dovendo garantire, per la società di leasing, il rientro del capitale maggiorato degli interessi finanziari e degli utili di rischio di impresa - ha comunque natura di corrispettivo per l'uso del bene, essendo ragguagliato al valore di utilizzazione di quest'ultimo per la durata della vita tecnico-economica dello stesso. Alla stregua di siffatta ricostruzione della suddetta figura contrattuale, gli interessi finanziari pattuiti per assolvere la relativa funzione remuneratoria, dipendendo dalle dette variabili economiche, sono inglobati nel canone e non assumono configurazione autonoma da questo e dalla natura sinallagmatica del godimento del bene, con la conseguenza che, in proposito, non si applica la disciplina di cui all'art. 1284 cod. civ.).

D'altro canto in tal senso depone anche la normativa fiscale che in materia di indeducibilità degli interessi passivi del leasing ai fini della base imponibile per il calcolo dell'Irap, prevede che tali interessi vengano calcolati per differenza tra il canone di locazione annuo e la quota capitale complessiva, secondo la formula Canone leasing

– (costo acquisto – prezzo di riscatto) x n. gg. periodo d'imposta x n. gg. durata del contratto (v. L'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997 che considera indeducibile ai fini dell'IRAP "la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto").

Va comunque osservato che il garante si era obbligato al pagamento a semplice richiesta scritta della banca, anche in deroga all'art. 1939 cod. civ., riconoscendo gli effetti della fideiussione, anche se l'obbligazione principale fosse dichiarata invalida, con la conseguenza che la fideiussione prestata va qualificata come una garanzia atipica, di natura autonoma, perché convenzionalmente disciplinata in modo da non risentire delle vicende del rapporto principale, essendo il garante comunque tenuto ad erogare la prestazione restitutoria (cfr. per la validità di una tale garanzia autonoma Cass., 28.02.2007, n. 4661, n. 5044 *del* 03/03/2009 e altre successive conformi, secondo cui : Costituisce contratto autonomo di garanzia quello in base al quale una parte si obbliga a titolo di garanzia, ad eseguire a prima richiesta, la prestazione del debitore, indipendentemente dall'esistenza, dalla validità ed efficacia del rapporto di base con l'impossibilità per il garante di sollevare eccezioni, onde tale contratto si distingue dalla fideiussione per la sua indipendenza dall'obbligazione principale, poiché, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante nel contratto autonomo si obbliga non tanto a garantire l'adempimento, quanto piuttosto a tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta. Per distinguere le suddette figure contrattuali non si profila decisivo l'impiego o meno

di espressioni quali "a prima richiesta" o "a semplice richiesta scritta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione principale e quella di garanzia: le differenze, infatti, devono essere ricercate sul piano dell'autonomia e non su quello della causa, potendo la clausola di pagamento riferirsi sia ad una garanzia con caratteristiche di accessorietà, assumendo così valenza meramente processuale (risolvendosi in una clausola di "solve et repete", ai sensi dell'art. 1462 cod. civ.), sia ad una garanzia svincolata dal rapporto principale garantito, configurando un contratto autonomo di garanzia “ e anche Cass., S. U., 12.01.2007, n. 412 secondo cui: “La clausola, con la quale il fideiussore si impegna a soddisfare il creditore su semplice richiesta del medesimo configura una valida espressione di autonomia negoziale e dà vita ad un contratto atipico di garanzia, che pur derogando al principio dell'accessorietà, non fa venir meno la connessione fra il rapporto fideiussorio e quello principale, anche al fine della giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 3 cod. proc. civ., nei confronti del convenuto straniero (fattispecie precedente all'entrata in vigore della legge n. 218 del 1995).

Il pagamento delle spese – liquidate come in dispositivo - segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice Unico fra le parti definitivamente pronunciando ogni contraria istanza ed eccezione reietta così provvede:

- Respinge l'opposizione al decreto ingiuntivo in quanto infondata;
- condanna l'opponente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in € 6.500,00, oltre C.N.A. e IVA, se dovuta;

- Dichiarare la sentenza immediatamente esecutiva.

Udine, lì 20.01.2013.

IL GIUDICE

dott. GIANFRANCO PELLIZZONI